

## II

*(Atti non legislativi)*

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1656 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 2023

**che modifica il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'iscrizione di pesticidi e sostanze chimiche industriali****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 23, paragrafo 4, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 649/2012 attua la convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale <sup>(2)</sup> («convenzione di Rotterdam» o «convenzione»).
- (2) Con i regolamenti di esecuzione (UE) 2021/1379 <sup>(3)</sup> e (UE) 2022/94 <sup>(4)</sup> la Commissione ha deciso di non rinnovare l'approvazione delle sostanze famoxadone e fosmet, rispettivamente, come sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup>. Detta decisione ha come conseguenza il divieto di qualsiasi impiego del famoxadone e del fosmet nella categoria «pesticidi», data l'assenza di approvazione per un qualsiasi altro loro impiego in detta categoria. È pertanto opportuno iscrivere il famoxadone e il fosmet negli elenchi di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.

<sup>(1)</sup> GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60.

<sup>(2)</sup> GU L 63 del 6.3.2003, pag. 29.

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1379 della Commissione, del 19 agosto 2021, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva famoxadone, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 297 del 20.8.2021, pag. 32).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2022/94 della Commissione, del 24 gennaio 2022, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva fosmet, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 16 del 25.1.2022, pag. 33).

<sup>(5)</sup> Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

- (3) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2081 <sup>(6)</sup> la Commissione ha deciso di non rinnovare l'approvazione della sostanza indoxacarb come sostanza attiva a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Detta decisione costituisce una rigorosa restrizione dell'impiego di tale sostanza a livello della categoria «pesticidi», considerando che, a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(7)</sup>, l'indoxacarb è approvato soltanto ai fini dell'uso in biocidi del tipo di prodotto 18 nella sottocategoria «altri pesticidi, compresi i biocidi». È pertanto opportuno iscrivere l'indoxacarb negli elenchi di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.
- (4) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/795 <sup>(8)</sup> la Commissione ha deciso di revocare l'approvazione della sostanza alfa cipermetrina come sostanza attiva a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Detta decisione ha come conseguenza il divieto dell'uso dell'alfa cipermetrina nella sottocategoria «pesticida appartenente al gruppo dei prodotti fitosanitari». Inoltre, la classificazione armonizzata dell'alfa cipermetrina a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(9)</sup> costituisce una prova sufficiente del fatto che questa sostanza desta preoccupazioni per la salute umana e per l'ambiente. È pertanto opportuno iscrivere l'alfa cipermetrina nell'elenco di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 649/2012.
- (5) Il ritiro della sostanza attiva bromadiolone dalla procedura di approvazione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 è stato disposto dall'industria. Detto ritiro ha come conseguenza il divieto dell'uso del bromadiolone nella sottocategoria «pesticida appartenente al gruppo dei prodotti fitosanitari». Inoltre la classificazione armonizzata del bromadiolone a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 è prova sufficiente del fatto che la sostanza desta preoccupazioni per la salute umana o per l'ambiente. È pertanto opportuno iscrivere il bromadiolone nell'elenco di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 649/2012.
- (6) Il ritiro della sostanza attiva metam-sodio dalla procedura di approvazione a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 è stato disposto dall'industria. Detto ritiro ha come conseguenza il divieto di qualsiasi impiego del metam-sodio nella sottocategoria «altri pesticidi, compresi i biocidi». Inoltre la classificazione armonizzata di questa sostanza a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 è prova sufficiente del fatto che essa desta preoccupazioni per la salute umana o per l'ambiente. È pertanto opportuno iscrivere il metam-sodio nell'elenco di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 649/2012.
- (7) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/782 <sup>(10)</sup> la Commissione ha deciso di revocare l'approvazione della sostanza isopirazam come sostanza attiva a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Detta decisione ha come conseguenza il divieto di qualsiasi impiego dell'isopirazam nella categoria «pesticidi», data l'assenza di approvazione per un qualsiasi altro suo impiego in detta categoria. È pertanto opportuno iscrivere l'isopirazam negli elenchi di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.

<sup>(6)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2081 della Commissione, del 26 novembre 2021, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva indoxacarb, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 426 del 29.11.2021, pag. 28).

<sup>(7)</sup> Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

<sup>(8)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/795 della Commissione, del 17 maggio 2021, che revoca l'approvazione della sostanza attiva alfa-cypermethrin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 174 del 18.5.2021, pag. 2).

<sup>(9)</sup> Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

<sup>(10)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2022/782 della Commissione, del 18 maggio 2022, che revoca l'approvazione della sostanza attiva isopirazam, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1037/2012 (GU L 140 del 19.5.2022, pag. 3).

- (8) Il ritiro della sostanza attiva diuron dalla procedura di approvazione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 è stato disposto dall'industria. Detto ritiro si traduce in una rigorosa restrizione dell'impiego del diuron a livello della categoria «pesticidi», considerando che, a norma del regolamento (UE) n. 528/2012, l'uso di questa sostanza è consentito soltanto in biocidi dei tipi di prodotto 7 e 10 nella sottocategoria «altri pesticidi, compresi i biocidi». Inoltre la classificazione armonizzata del diuron a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 è prova sufficiente del fatto che la sostanza desta preoccupazioni per la salute umana o per l'ambiente. È pertanto opportuno iscrivere il diuron negli elenchi di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.
- (9) Il ritiro delle sostanze attive azimsulfuron, carbetamide, carbossina, ciproconazolo, ethametsulfuron-metile, etridiazolo, fenbuconazolo, fluquinconazolo, lufenurone, metosulam, miclobutanil, pencicuron, procloraz, profoxydim, spirodiclofen e triflumizolo dalla procedura di approvazione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 è stato disposto dall'industria. Detto ritiro ha come conseguenza il divieto di qualsiasi impiego di queste sostanze nella categoria «pesticidi», data l'assenza di approvazione per un qualsiasi altro loro impiego in detta categoria. Inoltre la classificazione armonizzata di queste sostanze a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 è prova sufficiente del fatto che esse destano preoccupazioni per la salute umana o per l'ambiente. È pertanto opportuno iscrivere queste sostanze negli elenchi di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.
- (10) Con le decisioni di esecuzione (UE) 2018/622 <sup>(11)</sup>, (UE) 2020/1765 <sup>(12)</sup> e (UE) 2021/98 <sup>(13)</sup>, la Commissione ha deciso di non approvare le sostanze clorofene ed esbiotrina come principi attivi a norma del regolamento (UE) n. 528/2012. Detta decisione ha come conseguenza il divieto di qualsiasi impiego del clorofene e dell'esbiotrina nella categoria «pesticidi», data l'assenza di approvazione per un qualsiasi altro loro impiego in detta categoria. È pertanto opportuno iscrivere il clorofene e l'esbiotrina negli elenchi di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.
- (11) Il ritiro della sostanza attiva fenoxicarb dalle procedure di approvazione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e del regolamento (UE) n. 528/2012 è stato disposto dall'industria. Detti ritiri hanno come conseguenza il divieto di impiego del fenoxicarb nella categoria «pesticidi». Inoltre la classificazione armonizzata del fenoxicarb a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 è prova sufficiente del fatto che la sostanza desta preoccupazioni per la salute umana o per l'ambiente. È pertanto opportuno iscrivere il fenoxicarb negli elenchi di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.
- (12) Con il regolamento delegato (UE) 2018/172 della Commissione <sup>(14)</sup> la sostanza triflumuron è stata aggiunta all'elenco di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 649/2012, sulla base di un divieto nella sottocategoria «altri pesticidi, compresi i biocidi». Inoltre il ritiro della sostanza attiva triflumuron dalla procedura di approvazione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 è stato disposto dall'industria e le conclusioni della valutazione dei rischi a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 costituiscono prova sufficiente del fatto che la sostanza desta preoccupazioni per la salute umana o per l'ambiente, il che equivale a un divieto nella sottocategoria «pesticida appartenente al gruppo dei prodotti fitosanitari». Ne consegue il divieto di qualsiasi impiego del triflumuron nella categoria «pesticidi» ed è pertanto opportuno inserire questa sostanza nell'elenco di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.
- (13) Con il regolamento delegato (UE) n. 1078/2014 della Commissione <sup>(15)</sup> la sostanza ciflutrin è stata aggiunta all'elenco di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 649/2012, sulla base di un divieto nella sottocategoria «pesticida appartenente al gruppo dei prodotti fitosanitari». Detto divieto costituisce una rigorosa restrizione dell'impiego di tale sostanza a livello della categoria «pesticidi», considerando che, a norma del regolamento (UE) n. 528/2012, il ciflutrin è approvato soltanto ai fini dell'uso in biocidi del tipo di prodotto 18 nella sottocategoria «altri pesticidi, compresi i biocidi». È pertanto opportuno iscrivere il ciflutrin nell'elenco di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.

<sup>(11)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2018/622 della Commissione, del 20 aprile 2018, che non approva il clorofene come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 3 (GU L 102 del 23.4.2018, pag. 80).

<sup>(12)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2020/1765 della Commissione del 25 novembre 2020 che non approva il clorofene come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 2 (GU L 397 del 26.11.2020, pag. 24).

<sup>(13)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2021/98 della Commissione del 28 gennaio 2021 che non approva l'esbiotrina come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 214).

<sup>(14)</sup> Regolamento delegato (UE) 2018/172 della Commissione, del 28 novembre 2017, che modifica gli allegati I e V del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (GU L 32 del 6.2.2018, pag. 6).

<sup>(15)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 1078/2014 della Commissione, del 7 agosto 2014, recante modifica dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (GU L 297 del 15.10.2014, pag. 1).

- (14) Le sostanze clorfenvinfos e terbufos non sono approvate come sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 né a norma del regolamento (UE) n. 528/2012. Ne consegue il divieto di qualsiasi impiego del clorfenvinfos e del terbufos nella categoria «pesticidi» ed è pertanto opportuno inserire queste sostanze negli elenchi di cui all'allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012. Poiché il clorfenvinfos e il terbufos figurano già nell'elenco di cui alla parte 1, è opportuno inserirli nell'elenco di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.
- (15) Le sostanze 1-bromopropano, ftalato di diisopentile, acido 1,2-benzenedicarbossilico esteri alchilici di-C6-8-ramificati e lineari, ricchi di C7, acido 1,2-benzenedicarbossilico, alchil esteri di-C7-11-ramificati e lineari, acido 1,2-benzenedicarbossilico, dipentilestere, ramificato e lineare, ftalato di bis(2-metossietile), ftalato di dipentile e ftalato di n-pentile e isopentile sono elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(16)</sup> in quanto precedentemente identificate come sostanze estremamente preoccupanti. Di conseguenza dette sostanze sono soggette ad autorizzazione a norma del titolo VII del regolamento (CE) n. 1907/2006. Dato che non è stata concessa alcuna autorizzazione, il loro uso è rigorosamente limitato a fini industriali. È pertanto opportuno iscrivere queste sostanze negli elenchi di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.
- (16) In occasione della sua decima riunione, tenutasi dal 6 al 17 giugno 2022, la conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam ha deciso di iscrivere nell'allegato III della convenzione il decabromodifeniletero e l'acido perfluorootanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati; ne consegue che queste sostanze sono ora soggette alla procedura di previo assenso informato prevista dalla convenzione. È pertanto opportuno iscrivere queste sostanze nell'elenco di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parte 3, del regolamento (UE) n. 649/2012. Poiché il decabromodifeniletero e l'acido perfluorootanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati sono già elencati nell'allegato I, parte 2, di detto regolamento, queste sostanze dovrebbero essere rimosse dall'elenco di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.
- (17) È opportuno modificare le voci relative a bromoxynil, epossiconazolo ed etossilati di nonilfenolo inclusi negli elenchi di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parti 1 e 2, chiarendo l'ambito di applicazione o aggiungendo altri identificatori numerici per facilitare l'attuazione del regolamento (UE) n. 649/2012.
- (18) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 649/2012.
- (19) Occorre concedere un lasso di tempo sufficiente sia alle parti in causa per adottare le misure necessarie a conformarsi al presente regolamento sia agli Stati membri per adottare le misure necessarie ad attuarlo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(16)</sup> Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

Esso si applica a partire dal 1 novembre 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2023

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---

## ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 è così modificato:

1) nella parte 1, nella tabella sono aggiunte le voci seguenti:

Sostanza chimica	N. CAS	N. CE	Codice NC(***)	Sotto-categoria (*)	Limitazione d'impiego (**)	Paesi che non richiedono notifica
«1-bromopropano (n-bromuro di propile) (*)	106-94-5	203-445-0	ex 2903 69 19	i(1)-i(2)	restr-div	
Acido 1,2-benzenedicarbossilico esteri alchilici di-C6-8-ramificati e lineari, ricchi di C7 (*)	71888-89-6	276-158-1	ex 2917 34 00	i(1)-i(2)	restr-div	
Acido 1,2-benzenedicarbossilico, esteri alchilici di-C7-11-ramificati e lineari (*)	68515-42-4	271-084-6	ex 2917 34 00	i(1)-i(2)	restr-div	
Acido 1,2-benzendicarbossilico, dipentilestere, ramificato e lineare (*)	84777-06-0	284-032-2	ex 2917 34 00	i(1)-i(2)	restr-div	
ALFA cipermetrina	67375-30-8		ex 2926 90 70	p(1)	div	
Azimsulfuron (*)	120162-55-2		ex 2935 90 90	p(1)	div	
Ftalato di bis (2-metossietile) (*)	117-82-8	204-212-6	ex 2917 34 00	i(1)-i(2)	restr-div	
Bromadiolone	28772-56-7	249-205-9	ex 2932 20 90	p(1)	div	
Carbetamide (*)	16118-49-3	240-286-6	ex 2924 29 70	p(1)	div	
Carbossina (*)	5234-68-4	226-031-1	ex 2934 99 90	p(1)	div	
Clorofene (*)	120-32-1	204-385-8	ex 2908 19 00	p(2)	div	
Ciproconazolo (*)	94361-06-5		ex 2933 99 80	p(1)	div	
Ftalato di diisopentile (*)	605-50-5	210-088-4	ex 2917 34 00	i(1)-i(2)	restr-div	
Ftalato di dipentile (*)	131-18-0	205-017-9	ex 2917 34 00	i(1)-i(2)	restr-div	
Diuron (*)	330-54-1	206-354-4	ex 2924 21 00	p(1)	div	

Esbiotrina (*)	260359-57-7		ex 2916 20 00	p(2)	div	
Ethametsulfuron-metile (*)	97780-06-8		ex 2935 90 90	p(1)	div	
Etridiazolo (*)	2593-15-9	219-991-8	ex 2934 99 90	p(1)	div	
Famoxadone (*)	131807-57-3		ex 2934 99 90	p(1)	div	
Fenbuconazolo (*)	114369-43-6	406-140-2	ex 2933 99 80	p(1)	div	
Fenoxicarb (*)	72490-01-8	276-696-7	ex 2924 29 70	p(1)-p(2)	div-div	
Fluquinconazolo (*)	136426-54-5	411-960-9	ex 2933 59 95	p(1)	div	
Indoxacarb (*)	173584-44-6 144171-61-9		ex 2934 99 90	p(1)	div	
Isopirrazam (*)	881685-58-1		ex 2933 19 90	p(1)	div	
Lufenurone (*)	103055-07-8	410-690-9	ex 2924 21 00	p(1)	div	
Metam-sodio	137-42-8	205-293-0	ex 2930 20 00	p(2)	div	
Metosulam (*)	139528-85-1	410-240-1	ex 2935 90 30	p(1)	div	
Miclobutanil (*)	88671-89-0	410-400-0	ex 2933 99 80	p(1)	div	
Ftalato di n-pentile e isopentile (*)	776297-69-9		ex 2917 34 00	i(1)-i(2)	restr-div	
Pencicuron (*)	66063-05-6	266-096-3	ex 2924 21 00	p(1)	div	
Fosmet (*)	732-11-6	211-987-4	ex 2930 90 98	p(1)	div	
Procloraz (*)	67747-09-5	266-994-5	ex 2933 29 90	p(1)	div	
Profoxydim (*)	139001-49-3		ex 2934 99 90	p(1)	div	
Spirodiclofen (*)	148477-71-8		ex 2932 20 90	p(1)	div	
Triflumizolo (*)	68694-11-1		ex 2933 29 90	p(1)	div»;	

- 2) nella parte 1, nella tabella, le voci relative a ossido di bis(pentabromofenile), bromoxynil, clorfenvinfos, ciflutrin, epossiconazolo, etossilati di nonilfenolo, acido perfluorootanoico (PFOA), suoi sali e composti a esso correlati, terbufos e triflumuron sono sostituite dalle seguenti:

Sostanza chimica	N. CAS	N. CE	Codice NC(***)	Sotto-categoria (*)	Limitazione d'impiego (**)	Paesi che non richiedono notifica
«Ossido di bis (pentabromofenile) (decabromodifenil etero) (*)	1163-19-5	214-604-9	ex 2909 30 38	i(1)-i(2)	restr-div	
Bromoxynil e suoi esteri di butirile, eptanoile e ottanoile (*)	1689-84-5 3861-41-4 56634-95-8 1689-99-2	216-882-7 223-374-9 260-300-4 216-885-3	ex 2926 90 70	p(1)	div	
Clorfenvinfos (*)	470-90-6	207-432-0	ex 2919 90 00	p(1)-p(2)	div-div	
Ciflutrin (*)	68359-37-5	269-855-7	ex 2926 90 70	p(1)	div	
Epossiconazolo (*)	135319-73-2 133855-98-8	406-850-2	ex 2934 99 90	p(1)	div	
Etossilati di nonilfenolo (C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> O) <sub>n</sub> C <sub>15</sub> H <sub>24</sub> O (*)	9016-45-9 26027-38-3 68412-54-4 37205-87-1 127087-87-0 e altri	500-024-6 500-045-0 500-209-1 932-337-2 500-315-8 e altri	ex 3402 42 00 ex 3907 29 11 ex 3824 99 92	i(1)-i(2) p(1)-p(2)	restr-restr div-div	
Acido perfluorootanoico (PFOA), suoi sali e composti a esso correlati (*)	335-67-1 e altri	206-397-9 e altri	ex 2915 90 70	i(1)-i(2)	restr-div	
Terbufos (*)	13071-79-9	235-963-8	ex 2930 90 98	p(1)-p(2)	div-div	
Triflumuron (*)	64628-44-0	264-980-3	ex 2924 21 00	p(1)-p(2)	div-div;	

- 3) nella parte 2, nella tabella sono aggiunte le voci seguenti:

Sostanza chimica	N. CAS	N. CE	Codice NC(***)	Categoria (*)	Limitazione d'impiego (**)
«1-Bromopropano (n-bromuro di propile)	106-94-5	203-445-0	ex 2903 69 19	i	restr
Acido 1,2-benzenedicarbosilico, esteri alchilici di-C6-8-ramificati, ricchi di C7	71888-89-6	276-158-1	ex 2917 34 00	i	restr



Acido 1,2-benzenedicarbossilico, esteri alchilici di-C7-11-ramificati e lineari	68515-42-4	271-084-6	ex 2917 34 00	i	restr
Acido 1,2-benzenedicarbossilico, dipentilestere, ramificato e lineare	84777-06-0	284-032-2	ex 2917 34 00	i	restr
Azimsulfuron	120162-55-2		ex 2935 90 90	p	div
Ftalato di bis (2-metossietile)	117-82-8	204-212-6	ex 2917 34 00	i	restr
Carbetamide	16118-49-3	240-286-6	ex 2924 29 70	p	div
Carbossina	5234-68-4	226-031-1	ex 2934 99 90	p	div
Clorfenvinfos	470-90-6	207-432-0	ex 2919 90 00	p	div
Clorofene	120-32-1	204-385-8	ex 2908 19 00	p	div
Ciflutrin	68359-37-5	269-855-7	ex 2926 90 70	p	restr
Ciproconazolo	94361-06-5		ex 2933 99 80	p	div
Ftalato di diisopentile	605-50-5	210-088-4	ex 2917 34 00	i	restr
Ftalato di dipentile	131-18-0	205-017-9	ex 2917 34 00	i	restr
Diuron	330-54-1	206-354-4	ex 2924 21 00	p	restr
Esbiotrina	260359-57-7		ex 2916 20 00	p	div
Ethametsulfuron- metile	97780-06-8		ex 2935 90 90	p	div
Etridiazolo	2593-15-9	219-991-8	ex 2934 99 90	p	div
Famoxadone	131807-57-3		ex 2934 99 90	p	div
Fenbuconazolo	114369-43-6	406-140-2	ex 2933 99 80	p	div
Fenoxicarb	72490-01-8	276-696-7	ex 2924 29 70	p	div
Fluquinconazolo	136426-54-5	411-960-9	ex 2933 59 95	p	div
Indoxacarb	173584-44-6 144171-61-9		ex 2934 99 90	p	restr
Isopyrazam	881685-58-1		ex 2933 19 90	p	div
Lufenurone	103055-07-8	410-690-9	ex 2924 21 00	p	div
Metosulam	139528-85-1	410-240-1	ex 2935 90 30	p	div
Miclobutanil	88671-89-0	410-400-0	ex 2933 99 80	p	div
Ftalato di n-pentile e isopentile	776297-69-9		ex 2917 34 00	i	restr
Pencicuron	66063-05-6	266-096-3	ex 2924 21 00	p	div

Fosmet	732-11-6	211-987-4	ex 2930 90 98	p	div
Procloraz	67747-09-5	266-994-5	ex 2933 29 90	p	div
Profoxydim	139001-49-3		ex 2934 99 90	p	div
Spiroclufen	148477-71-8		ex 2932 20 90	p	div
Terbufos	13071-79-9	235-963-8	ex 2930 90 98	p	div
Triflumizolo	68694-11-1		ex 2933 29 90	p	div
Triflumuron	64628-44-0	264-980-3	ex 2924 21 00	p	div»;

- 4) nella parte 2, nella tabella, le voci relative a bromoxynil, epossiconazolo e etossilati di nonilfenolo sono sostituite dalle seguenti:

Sostanza chimica	N. CAS	N. CE	Codice NC(***)	Categoria (*)	Limitazione d'impiego (**)
«Bromoxynil e suoi esteri di butirile, eptanoile e ottanoile	1689-84-5 3861-41-4 56634-95-8 1689-99-2	216-882-7 223-374-9 260-300-4 216-885-3	ex 2926 90 70	p	div
Epossiconazolo	135319-73-2 133855-98-8	406-850-2	ex 2934 99 90	p	div
Etossilati di nonilfenolo (C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> O) <sub>n</sub> C <sub>15</sub> H <sub>24</sub> O)	9016-45-9 26027-38-3 68412-54-4 37205-87-1 127087-87-0 e altri	500-024-6 500-045-0 500-209-1 932-337-2 500-315-8 e altri	ex 3402 42 00 ex 3907 29 11 ex 3824 99 92	i p	restr div»;

- 5) nella parte 2, nella tabella sono sopresse le voci seguenti:

Sostanza chimica	N. CAS	N. CE	Codice NC(***)	Categoria (*)	Limitazione d'impiego (**)
«Ossido di bis (pentabromofenile)	1163-19-5	214-604-9	ex 2909 30 38	i(1)-i(2)	restr-div
Acido perfluorooottanoico (PFOA), suoi sali e composti a esso correlati	335-67-1 e altri	206-397-9 e altri	ex 2915 90 70 e altri	i(1)-i(2)	restr-div»;

- 6) nella parte 3, nella tabella sono aggiunte le voci seguenti:

Sostanza chimica	Numero/i CAS pertinente/i	Codice HS Sostanza pura (**)	Codice HS Miscele contenenti la sostanza (**)	Categoria
«Ossido di bis(pentabromofenile) (decabromodifenilettere)	1163-19-5	2909.30	3824.99	Prodotto industriale
Acido perfluorooottanoico (PFOA), suoi sali e composti a esso correlati	335-67-1 e altri	2915.90 e altri		Prodotto industriale».